




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009675 - 27/09/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

127 SET. 2011

Roma,

21 SET. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di TREVISO
Via Roma 20
31100 Treviso

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 250/2011 _ Diritto societario – Incompatibilità sindaco/revisore

Facendo seguito al quesito del 26 luglio 2011 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla legittimità, o meno, del conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad un componente del collegio sindacale della medesima società soggetta a revisione, si osserva quanto segue.

La soluzione al quesito impone di precisare preliminarmente che il D.Lgs. n. 39/2010, dando attuazione alla direttiva 2006/43/CE (c.d. Direttiva revisione), è intervenuto incisivamente sulla disciplina della revisione, riorganizzandola in modo organico e imponendo l'osservanza di norme specifiche in tema di modalità di svolgimento della revisione legale dei conti, di indipendenza e di formazione del revisore, nonché di controllo della qualità dell'incarico.

Tuttavia, le finalità del D.Lgs. n. 39/2010 sono assolte solo parzialmente: numerose norme del D.Lgs. n. 39/2010 non hanno ancora efficacia poiché rinviano a specifici regolamenti attuativi dei quali si attende ancora l'emanazione.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 43 del decreto, fino alla data di entrata in vigore di detti regolamenti attuativi continueranno a trovare applicazione le norme primarie e quelle regolamentari che finora hanno disciplinato le corrispondenti materie.

Per quanto attiene il presente quesito, occorre rilevare che, in forza del combinato disposto degli artt. 10, comma 12; 37, comma 9, e 43, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 39/2010, l'art. 2409-qui quies, c.c., recante la disciplina delle cause di ineleggibilità e di decadenza dall'ufficio di revisore, pur essendo stato (formalmente) abrogato, continuerà ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore di detti provvedimenti attuativi.

Segnatamente, l'art. 2409-qui quies c.c. dispone che quando la revisione legale dei conti è affidata, in conformità alla legge e allo statuto, ad un soggetto esterno non possono essere incaricati della revisione, e se incaricati decadono, dall'ufficio:

- i sindaci della società;
- i sindaci delle società da questa controllate o che la controllano o sottoposte a comune controllo;
- coloro che si trovano in una delle situazioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

Nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti sia affidata ad una società di revisione, tali incompatibilità devono essere riferite ai soci della società di revisione e ai soggetti incaricati della revisione (art. 2409-quinquies, comma 3°, c.c.).

Dunque, nelle more dell'adozione del provvedimento che disciplinerà i nuovi principi di indipendenza e di obiettività del revisore, rimane ferma la regola dell'incompatibilità dell'incarico di revisore con quello di sindaco quando questi due distinti incarichi sono svolti nell'ambito della medesima società ovvero di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Tale incompatibilità non rileva ovviamente nel caso in cui, per effetto delle previsioni di legge (artt. 2409-bis e 2477 c.c.), la revisione legale dei conti è affidata al collegio sindacale.

È opportuno inoltre ribadire che, nel caso in cui l'incarico di revisione sia conferito ad uno dei sindaci della società, si ritiene che la delibera di nomina all'ufficio di sindaco rimanga efficace, ma che determini la decadenza dall'incarico di revisione ovvero, secondo la dottrina maggioritaria, l'invalidità della delibera di conferimento dell'incarico di revisione assunta *contra legem*.

Al proposito, è stato altresì osservato che l'incompatibilità fra le due cariche non è disposta nell'ambito dell'art. 2399 c.c., recante la disciplina delle cause di ineleggibilità e di decadenza dall'ufficio di sindaco, bensì nell'ambito dell'art. 2409-quinquies c.c., recante la disciplina delle cause di ineleggibilità e di decadenza dell'ufficio di revisore. Il fatto che tale incompatibilità sia disposta espressamente solo nell'ambito dell'art. 2409-quinquies c.c. induce a ritenere che sussista la prevalenza dell'ufficio di sindaco su quello di revisore. Conseguentemente, si ritiene che la decadenza operi sempre e comunque nei confronti dell'incarico di revisore, e non, ad esempio, nei confronti di quello conferito per secondo.

L'incompatibilità fra l'incarico di sindaco e quello di revisore, come stabilita dall'art. 2409-quinquies c.c., discende evidentemente dall'esigenza:

- di tenere distinti i due ruoli, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge;
- di garantire che ciascuno dei due "controllori" possa adempiere in maniera autonoma le proprie funzioni;
- di assicurare che non si realizzino possibili conflitti di interesse fra i due controllori, soprattutto in considerazione del fatto che al collegio sindacale è assegnato un ruolo centrale nel sistema dei controlli e che pertanto lo stesso è chiamato ad esprimersi su questioni che riguardano il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

A tale ultimo proposito, è bene rammentare che l'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010, innovando la disciplina del conferimento dell'incarico di revisione ed estendendo quanto già disposto per le società quotate dall'art. 159, comma 1, T.U.F., ha stabilito che, fatta eccezione per le società di nuova costituzione, il collegio sindacale deve presentare all'assemblea una proposta motivata sul conferimento dell'incarico di revisione legale. A tal riguardo, si ritiene peraltro che la proposta motivata del collegio sindacale sia presupposto necessario per il perfezionamento del conferimento dell'incarico di revisione legale al revisore o alla società di revisione, poiché la procedura prevista dall'art. 13 del citato decreto si applica ogniqualvolta l'assemblea intenda conferire l'incarico ad un revisore esterno.

Ciò detto, si osserva che in linea teorica l'abrogazione dell'art. 2409-quinquies c.c., transitoriamente ancora in vigore, schiude la possibilità che *de futuro* l'emanando provvedimento attuativo introduca un differente regime per l'incompatibilità fra l'incarico di revisore e l'ufficio di sindaco.

Per quanto attiene le attribuzioni e le responsabilità degli organi sociali, è opportuno evidenziare, che a fronte dell'invalidità del conferimento dell'incarico di revisione, è precipuo dovere dell'organo gestorio attivarsi affinché l'assemblea dei soci provveda immediatamente al conferimento dell'incarico ad altro soggetto. Parallelamente, ai fini del diligente svolgimento della funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c., il collegio sindacale è tenuto - in caso di inerzia degli amministratori o dell'assemblea - ad esercitare i poteri di reazione che la legge ad esso attribuisce.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

